

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA DEGLI ASSOCIATI ANIOS PER IL TRIENNIO 2023 - 2025

Preambolo

Il presente Regolamento è stato approvato nel 2013 ed è entrato in vigore nel 2014 con l'obbligo della formazione continua per gli interpreti professionisti iscritti ad ANIOS. Tale obbligo è richiesto dall'art. 1.1 c) 7 del D.M. 28 aprile 2008 per l'annotazione nell'elenco delle associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni regolamentate, per le quali non esistono ordini, albi o collegi, nonché dei servizi non intellettuali e delle professioni non regolamentate (art. 26 D. Lgs. 20 6/2007/: l'articolo prevede per gli iscritti all'associazione professionale l'obbligo di procedere all'aggiornamento professionale costante e la predisposizione di strumenti idonei ad accertare l'effettivo assolvimento di tale obbligo.

Il decreto ministeriale è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 122 del 26 maggio 2008. Il Consiglio Direttivo Nazionale, nella seduta del 19 ottobre 2013 ha messo a punto un proprio regolamento per la formazione continua, ispirandosi a quello del Consiglio Nazionale Forense.

Articolo 1

Formazione professionale continua

1. Il socio ha l'obbligo di mantenere e aggiornare la sua preparazione professionale.
2. A tal fine, egli ha il dovere di partecipare alle attività di formazione professionale continua disciplinate dal presente regolamento, secondo le modalità ivi indicate.
3. Con l'espressione "formazione professionale continua" si intende ogni attività di accrescimento e approfondimento delle conoscenze e delle competenze professionali, nonché il loro aggiornamento mediante la partecipazione ad eventi come da art. 3.

Articolo 2

Durata e contenuto dell'obbligo

1. L'obbligo di formazione decorre dalla data dell'iscrizione all'associazione e il totale dei crediti da maturare viene stabilito di caso in caso dalla Commissione Esaminatrice e comunicato al CCE a partire dalla data d'iscrizione ad ANIOS. L'anno formativo coincide con quello solare.
2. Il periodo di valutazione della formazione continua ha durata triennale. L'unità di misura della formazione continua è il credito formativo.
3. Ogni iscritto deve conseguire nel triennio almeno 24 crediti formativi, che sono attribuiti secondo i criteri indicati nei successivi articoli 3 e 4, di cui almeno n. 8 crediti formativi debbono essere conseguiti preferibilmente in ogni singolo anno formativo.
4. Per i nuovi associati il nr. dei crediti richiesto è proporzionale al periodo mancante alla scadenza del triennio.
5. Ogni iscritto sceglie liberamente gli eventi e le attività formative da svolgere nell'ambito di quelle indicate ai successivi articoli 3 e 4.

Articolo 3

Eventi formativi

1. Integra l'assolvimento degli obblighi di formazione professionale continua la partecipazione effettiva e adeguatamente documentata agli eventi di seguito indicati:
 - a. corsi di aggiornamento, master, seminari, convegni, giornate di studio, workshop, tavole rotonde organizzati da ANIOS;

- b. corsi di aggiornamento, master, seminari, convegni, giornate di studio, workshop, tavole rotonde non organizzati da Anios su tematiche strettamente riferite al settore professionale "Interpretazione e Traduzione";
2. ANIOS cura la pubblicazione nel suo sito Internet di tutti gli eventi formativi da esso medesimo organizzati o altri eventi inerenti la professione per consentire la loro più vasta diffusione e conoscenza a livello nazionale. La sola pubblicazione degli eventi nel sito non garantisce il riconoscimento di crediti formativi.

Articolo 4

Attività formative

1. Integra l'assolvimento degli obblighi di formazione professionale continua anche lo svolgimento delle attività di seguito indicate:
- a. relazioni o lezioni negli eventi formativi di cui alle lettere a) e b) e c) dell'art. 3;
 - b. pubblicazioni su riviste specializzate a diffusione e di rilevanza nazionale e/o internazionale ovvero pubblicazioni di libri, saggi, monografie o trattati, anche come opere collettanee, di carattere scientifico in materia interpretariale e/o traduttiva;
 - c. contratti di insegnamento in materie afferenti all'interpretazione e alla traduttologia;
 - d. attività di autoformazione del singolo associato per la traduzione e condivisione con gli altri associati di testi (articoli, capitoli, libri);
 - e. mentoring per gli aspiranti associati e associati ordinari ANIOS.
Alla conclusione dell'attività gli associati che l'avranno realizzata dovranno compilare il modulo predisposto da ANIOS e dovrà essere firmato sia dal mentore che dal mentorato dove, nella sezione "Tipologia del mentoring", il mentore dovrà ben illustrare e approfondire l'intervento effettuato, esplicitando quali sono state le aree di scambio e come si è intervenuti per fornire al mentorato il supporto adeguato. Dopo aver ricevuto l'autorizzazione del mentorato, tale attività può essere condivisa in seno ad ANIOS al fine di favorire ed incentivare la riflessione professionale tra i soci iscritti. In merito a ciò, per il calcolo dei crediti, ci si avvarrà della sezione ad hoc nell'art. 3 (per i soci) e 4 (per il relatore-mentore) del presente regolamento;
 - f. frequenza e aggiornamento a distanza tramite l'utilizzo di tecnologie on-line (piattaforme, webinar e/o similari);
 - g. assumere cariche e incarichi specifici in seno all'Associazione e il partecipare alle assemblee dei CR/CDN e congressi.
2. Il Consiglio direttivo nazionale di ANIOS delega la Commissione Esaminatrice ad attribuire i crediti formativi per le attività sopra indicate, tenuto conto della natura dell'attività svolta e dell'impegno dalla stessa richiesto:
- a. con il limite massimo nel triennio di n. 3 crediti per le attività di cui alla lettera a) e b);
 - b. con il limite massimo nel triennio di n. 6 crediti per le attività di cui alla lettera c);
 - c. con un limite massimo nel triennio di n. 3 crediti per le attività di cui alla lettera d);
 - d. con un limite massimo nel triennio di n. 5 crediti per l'attività di cui alla lettera e) riferita agli associati ordinari e per un massimo di n. 7 crediti per quella riferita agli aspiranti associati;
 - e. con 0,50 crediti/n. 1 ora di cui alla lettera f);
 - f. con un limite massimo nel triennio di n. 12 crediti di cui alla lettera g.

Articolo 5

Formazione biennale obbligatoria per l'associato ordinario aggregato e l'associato ordinario

1. L'associato ordinario aggregato e, laddove indicato dalla Commissione Esaminatrice, l'associato ordinario, ha l'obbligo di partecipare al programma biennale di formazione continua specifico previsto dall'associazione secondo le modalità e le indicazioni ricevute.
2. La formazione obbligatoria è biennale e va assolta anche se l'associato nel corso del biennio consegue lo status di "associato ordinario".
3. Nel corso del biennio, l'associato ordinario aggregato/associato ordinario indicato dalla Commissione Esaminatrice è assolto dal conseguimento dei crediti formativi annuali previsti per l'associato ordinario, anche se durante questo periodo cambia status associativo.
4. L'associato ordinario aggregato/associato ordinario indicato dalla Commissione Esaminatrice ha l'obbligo di partecipare all' 80% dell'attività formativa prevista. La mancanza del raggiungimento di questo obiettivo rientra in quanto previsto dall' art.7 comma 2 e 3 del presente regolamento.

Articolo 6

Esoneri

1. Il C.C.E. di ANIOS su domanda dell'interessato può esonerare, anche parzialmente determinandone contenuto e modalità, l'associato dallo svolgimento dell'attività formativa, nei casi di:
 - a. gravidanza, parto, adempimento da parte dell'uomo o della donna di doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori;
 - b. grave malattia o infortunio o altre condizioni personali;
 - c. interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell'attività professionale o trasferimento di questa all'estero;
 - d. altre ipotesi indicate dal CCE di ANIOS.
2. L'esonero dovuto a impedimento può essere accordato limitatamente al periodo di durata dell'impedimento.
3. All'esonero consegue la riduzione dei crediti formativi da acquisire nel corso dell'anno, proporzionalmente alla durata dell'esonero, al suo contenuto e alle sue modalità, se parziale.
4. L'esonero totale o parziale deve essere richiesto e motivato con modulo Esonero Crediti di ANIOS e documentazione ad hoc non appena se ne verifica l'esigenza per poter conoscere per tempo l'eventuale riduzione dei crediti che verrà concessa e assolvere più agevolmente l'obbligo formativo rimanente.

Articolo 7

Adempimenti degli iscritti e inosservanza dell'obbligo formativo

1. Alla scadenza dell'anno, ciascun associato attraverso il proprio CR di appartenenza deve depositare presso la Commissione Esaminatrice una sintetica relazione che certifichi il percorso di formazione continua seguito, indicando gli eventi formativi mediante autocertificazione nelle forme vigenti di legge.
2. Costituiscono illecito disciplinare il mancato adempimento dell'obbligo formativo e la mancata o infedele certificazione del percorso formativo seguito.
3. Per le sanzioni si rimanda all'art.10 del Regolamento Interno.

Articolo 8

Attività della Commissione Esaminatrice

1. La Commissione Esaminatrice provvede all'espletamento delle procedure di Formazione Continua e provvede all'effettivo adempimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti.
2. La Commissione Esaminatrice può proporre al CCE eventi formativi anche in collaborazione con altri enti, istituzioni o altri soggetti.

Articolo 9

Controlli della Commissione Esaminatrice

1. La Commissione Esaminatrice verifica l'effettivo adempimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti, attribuendo agli eventi e alle attività formative documentate i crediti formativi secondo i criteri indicati dagli artt. 3 e 4.
2. Ai fini della verifica, la Commissione Esaminatrice può svolgere attività di controllo, anche a campione, e allo scopo può chiedere all'associato e ai soggetti che hanno organizzato gli eventi formativi chiarimenti e documentazione integrativa.
3. Ove i chiarimenti non siano forniti e la documentazione integrativa richiesta non sia depositata entro il termine di giorni 30 dalla richiesta, la Commissione non attribuisce crediti formativi per gli eventi e le attività che non risultino adeguatamente documentate.

Articolo 10

Norme di attuazione

Il Consiglio Direttivo Nazionale di ANIOS si riserva di emanare le norme di attuazione e coordinamento che si rendessero necessarie in sede di applicazione del presente regolamento.

Articolo 11

Entrata in vigore e disciplina transitoria

Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2023.